

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 3747/91/CECA DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1992 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,72 milioni di ecu,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA (1);

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1992 è fissata sulla misura dello 0,27 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 484 milioni di ecu, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1992; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 18 dicembre 1991, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1992, cioè 154,5 milioni di ecu;

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3681/90/CECA (2), è sostituito dalla presente disposizione:

- Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1992:

(in ECU)

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	65,32
Carbon fossile di tutte le categorie	81,35
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	202,81
Acciaio in lingotti	259,78
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	432,97

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3681/90/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione:

- Articolo 4

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:

(1) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

(2) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 14.